



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA

in forma abbreviata "FONTEDIR"

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Documento approvato il 25 marzo 2021
Ultimo aggiornamento del 26 marzo 2024

Iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1221

Il presente documento disciplina le prestazioni pensionistiche in forma di rendita

1. Premessa

L'investimento nel comparto assicurativo di Ramo V assicura la restituzione del capitale versato, indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari e comporta un rendimento, attenuando il grado di rischio dell'investimento durante il periodo di accumulo.

Fontedir, al termine della selezione prevista dalla normativa, ha rinnovato fino al 31.12.2027 la Convenzione per la gestione del comparto Assicurativo con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

Per l'erogazione della rendita Fontedir ha stipulato le Convenzioni di cui all'art. 12 del Regolamento.

2. La rendita

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, verrà erogata una pensione complementare (rendita) cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. La "trasformazione" del capitale in rendita avviene infatti applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Il periodo di iscrizione alla previdenza integrativa che dà diritto alla prestazione pensionistica complementare è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro e si sposti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Nel caso in cui, al momento del pensionamento, il periodo d'iscrizione alla previdenza complementare sia inferiore a cinque anni (o tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea) l'aderente potrà accedere al riscatto della posizione maturata nel Fondo Pensione, anziché alla prestazione pensionistica.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in forma di rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

La scelta tra i due tipi di prestazione e il loro valore percentuale sull'intera prestazione è determinata dall'aderente nei limiti sopra descritti previsti dalla normativa.

Se l'aderente è un "Vecchio Iscritto", ossia ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita al 15 novembre 1992, senza aver riscattato la posizione, ha la facoltà di chiedere la liquidazione della posizione interamente in forma di capitale (richiedendo l'applicazione del regime fiscale previgente, valido per contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006, anche per il montante maturato dal 1.1.2007, come descritto nel documento sul regime fiscale).

IMPORTANTE: nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (per il 2020 pari ad Euro 5.977,79 annui. Per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it) l'iscritto potrà scegliere di ricevere l'intera prestazione in forma di capitale¹.

3. Quale tipologia di rendita

Per l'erogazione della rendita le convenzioni stipulate dal Fondo permettono, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

Vitalizia immediata	Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per sé (rendita LTC).
Certa per 5-10 anni e poi vitalizia	Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato in caso di premorienza può essere modificato in qualsiasi momento finché l'assicurato è in vita.
Reversibile	Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario) se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. L'età del reversionario designato deve essere compresa tra 40 e 85 anni. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
Controassicurata (con restituzione del montante residuale)	Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, che è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato in caso di premorienza può essere modificato in qualsiasi momento finché l'assicurato è in vita.
Vitalizia LTC Long Term Care	Pagamento immediato di una rendita all'aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue con il decesso dell'assicurato. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.

¹ Per i Vecchi iscritti (tipi A) che non abbiano optato per l'applicazione del regime fiscale previgente, il confronto con la metà dell'assegno sociale è eseguito esclusivamente sulla posizione maturata dal 1.1.2007 (montante M3).

4. Decorrenza e durata della rendita

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella lettera di attivazione inviata dalla Società all'assicurato a seguito dell'esercizio dell'opzione. Tale data coincide con la data di conversione del capitale in rendita.

Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Assicurato (o del secondo Assicurato in caso di opzione di rendita reversibile), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto con l'opzione di rendita certa per 5/10 anni e successivamente vitalizia.

5. Rivalutazione della rendita

La rendita viene rivalutata annualmente in base al tasso di rendimento della gestione speciale di riferimento diminuito del costo di retrocessione e del minimo trattenuto, tenendo conto dell'eventuale tasso tecnico riconosciuto in via anticipata al momento dell'attivazione.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito e non può essere negativo. Il rendimento annuo attribuito è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione pari a 0,50 punti percentuali.

6. Costi e caricamenti applicati

La rendita annua derivante dall'applicazione dei coefficienti di conversione è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1% della rendita stessa maggiorato di tante volte lo 0,10% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno. Non sono previsti caricamenti.

La documentazione contrattuale delle rendite è costituita dal Fascicolo informativo, disponibile sul sito internet del Fondo www.fontedir.it a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Per tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso alla prestazione in forma di rendita si rimanda al Regolamento art. 12 e alla Nota Informativa; per quanto attiene al trattamento fiscale, si rimanda al "Documento sul regime fiscale". Entrambi i documenti sono disponibili sul sito web del Fondo, www.fontedir.it.

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta della rendita a Fontedir.